

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE - OT23

È stato pubblicato sul sito dell'Inail il nuovo modello OT23, utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, consultabile e scaricabile insieme alla guida per la sua corretta compilazione.

Il nuovo modello sostituisce il precedente OT24 ed è utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020.

Tra le novità, si segnalano gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l'inclusione dell'adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane.

La materia è ora regolata dall'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con D.I. 27 febbraio 2019, che indica così la nuova denominazione del modulo che riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel modulo di domanda l'Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in interventi:

- di carattere generale (A);
- di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B);
- trasversali (C);
- settoriali generali (D);
- settoriali (E).

A ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio e occorre averne compiuti in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100. Generalmente, per raggiungere i 100 punti richiesti è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese, nella cui sezione specifica (B) la soglia del punteggio massimo deve essere raggiunta senza ulteriori cumuli.



La documentazione certificante l'avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla domanda. I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei. Per quanto attiene alle azioni riguardanti l'implementazione oppure l'adozione di "procedure", oltre a data e firma sono necessarie anche l'esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all'anno 2019. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI
Ufficio Gestione del Personale